



1



2



3



4

QUESTIONI IN TEMA DI AMMISSIONE

- E' possibile anche nei giudizi in cui non è necessaria l'assistenza difensiva e anche di volontaria giurisdizione?
- Si per Cass. 14.12.2017 n. 30069 e per Cass. 164/2018 (con riguardo al procedimento ex art. 31, comma 3, d. lgs. 286/1998); per Cass. 4.6.2019 n. 15175 (procedimento per la nomina di amministratore di sostegno); per Trib. Torino 16.11.2017 (con riguardo alla procedura di sovraindebitamento);
- Occorre giustificare la scelta (ad esempio per la difficoltà) ? Vedi art. 75, comma 2, t.u.s.g.

5

QUESTIONI IN TEMA DI AMMISSIONE

- È necessaria una nuova ammissione per la fase di reclamo (se la parte non abbiente è rimasta soccombente in primo grado), tenuto conto che l'art. 120 t.u.s.g. parla di impugnazione ?

6

QUESTIONI IN TEMA DI AMMISSIONE

- La ratio sembra la stessa e occorre una nuova valutazione della non manifesta infondatezza;
- Inoltre possibilità di avvalersi del principio secondo cui «il momento da cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza» (Cass. 23 novembre 2011 n 24729)

7

- Questioni in tema di liquidazione del compenso

8

- Art 82 dpr 115/2002:
- “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”

9

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL DIFENSORE (PRIMA DELLA DIMIDIAZIONE)

- si determinano il valore del giudizio e l'organo giudicante (art. 5 d.m.55/2014);
- si individuano le soglie applicabili per fase: quelle medie (in virtù del combinato disposto tra art. 82, co. 1 d.P.R 115/2002 e art. 4, comma 4, D.M.55/2014);
- si liquida il compenso per fase, operando adeguatamente da un *minus* sino ai valori medi e tenendo conto, a tal fine, del criterio della concreta incidenza (o utilità), degli atti assunti dal difensore (art.82, comma 1, d.P.R. 115/2002) da integrarsi con i parametri previsti dall'art.4 d.m. 55/2014 e sulla base di essi, si espungono dalla considerazione quelli rivelatisi inutili o superflui;

10

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL DIFENSORE

- Il «**di regola**» di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 significa che il **giudice può operare aumenti o riduzioni** anche **maggiori** di quelli fissati dal regolamento, sulla base del numero e del contenuto degli atti difensivi purchè dia **adeguata motivazione** della sua scelta (vedi carattere onnicomprensivo dei parametri).

11

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL DIFENSORE

- Altro criterio da tener presente:
- Le tabelle indicano importi onnicomprensivi per tutte le attività che possano svolgersi nel corso di ciascuna fase processuale ma, per la fase istruttoria, l'art. 4, comma 5, lett. c) d.m.55/2014 prevedono che:
- «la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta»

12

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL DIFENSORE

POSSIBILITÀ DI EVENTUALI CORRETTIVI ?

- Inapplicabilità della norma di cui al comma 9, che prevede la riduzione del compenso del 50 % nel caso di condanna per responsabilità processuale aggravata perché prevale quella di cui all'art. 136
- Applicabilità della riduzione del 50 % se il giudizio si sia concluso con una pronuncia di inammissibilità, di improponibilità o di improcedibilità, atteso che questi esiti non integrano necessariamente delle ipotesi di lite temeraria (salva la specialità della norma del decreto sicurezza).

13

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL DIFENSORE

POSSIBILITÀ DI EVENTUALI CORRETTIVI ?

- Se l'avvocato assiste più parti di cui una ammessa al p.s.s
- Per Cass. 29851/2018 si liquidazione ma senza aumento ex art. art. 4, comma 2, primo e secondo periodo, d.m. 55/2014, a carico dello stato ma con possibilità di ottenere la differenza dall'assistito abbiente
- Dubbio nel caso in cui assista una sola parte ammessa al p.s.s. verso più parti (forse aumento nel valore medio e quindi del 15 %)

14

- LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL C.T.U.

15

SU QUALE IMPORTO VA OPERATA LA DIMIDIAZIONE DEL COMPENSO PER IL CTU ?

- Prima modalità: la dimidiazione viene operata sull'importo iniziale e, solo dopo di essa, la somma così risultante viene ripartita ulteriormente nel rapporto tra le parti
- Seconda modalità: La riduzione viene operata sulla quota della somma liquidata che viene posta a carico della parte ammessa al patrocinio
- Obiezioni al secondo metodo:
- la norma (art. 130 d.P.R. 115/2002) stabilisce che sia il compenso spettante al CTU, e da lui ottenibile da qualsiasi delle parti, a dover essere dimezzato.
- se la ripartizione tra le parti non avviene in pari misura, la parte ammessa è esposta al rischio di dover sostenere, a seguito del regresso dell'altra parte che abbia pagato l'intero, l'esborso di una somma superiore alla metà di quella liquidata al ctu.

16

ESEMPIO DELLE DIVERSE CONSEGUENZE DEI DUE METODI

- un ctu, al termine dell'incarico svolto in un giudizio con due parti, di cui una ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiede un compenso di euro 2.400,00 oltre accessori.
- Il giudice che seguisse la prima delle modalità di liquidazione, nel quantificare la somma da corrispondere al ctu, la ridurrebbe del 50 %, ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002, e porrebbe poi l'onere del suo pagamento a carico delle parti in via tra loro solidale. Se poi la parte abbinata versasse al ctu l'importo come liquidato (euro 1.200,00) e agisse, ai sensi dell'art. 1298 c.c., in via di regresso nei confronti del non abbinato quest'ultimo dovrebbe sostenere una spesa di euro 600,00.
- Se il giudice procedesse, invece, con la seconda modalità di liquidazione porrebbe l'onere del pagamento dell'intera somma liquidata (euro 2.400,00) a carico di tutte le parti in via tra loro solidale dimezzando, ai sensi dell'art. 130, solo la parte di cui debba farsi carico la parte non abbinata. In questo caso, a seguito del regresso della parte abbinata che anticipasse l'intero importo la parte non abbinata sosterrrebbe una spesa di euro 1.200,00.

17

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SPESE

- «Sono spese anticipate dall'erario:
...»
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile».

18

NOZIONI DI PRENOTAZIONE A DEBITO E DI ANTICIPAZIONE

- Art. 3 (“definizioni”) comma 1, lettere s) e t) del Testo unico spese di giustizia, secondo il quale:
- “Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”;
- “Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile”.

19

NOZIONI DI PRENOTAZIONE A DEBITO E DI ANTICIPAZIONE

- «L’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infuocata escussione da parte del professionista, appare un’ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria» (così la relazione al d.P.R 115/2002)

20

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

- Il giudice deve verificare che l'istanza di liquidazione del compenso dell'ausiliario sia tempestiva (art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002), visto che l'onere relativo può gravare, sia pure indirettamente sullo Stato.

21

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL C.T.U.

- E' possibile liquidare un acconto al momento del conferimento dell'incarico o limite derivante dall'art. 83, comma 2, (termine della fase) ?
- Sicuramente no a titolo di fondo spese perché ex art. 131, comma 4, t.u.s.g. per essere anticipate dallo Stato devono essere effettivamente sostenute (Corte Cost. 209/2008)

22

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL C.T.U.

- Quid iuris in caso di Atp se il ricorrente è ammesso al PSS ?
- l'onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi compreso il compenso al C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo, deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza (sent. 12759-93; 1920-93; 850-78; 3129-71; 3523-69; 1189-69).
- No incostituzionalità (Corte Cost. 12/2013)

23

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU

- Non si applica il principio secondo cui (Cass 8 luglio 1996 n. 6199): «...poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli» (così anche Cass. 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass. 15 settembre 2008, n. 23586; Cass. 20314/2006)

24

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU

- il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto l'onere della relativa corresponsione in tutto o in parte a favore di una delle parti, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU;
- l'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluta da entrambe le parti, e nell'interesse generale della giustizia, e può quindi richiedere l'intero compenso liquidatogli a ciascuna di esse;

25

QUESTIONI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE

- In caso di declaratoria di incompetenza qual è il giudice competente alla liquidazione del compenso dell'avvocato del non abbinato: quello a quo o quello ad quem ?
- Problema che va coordinato con quello della necessità o meno della liquidazione delle spese con la pronuncia di incompetenza (Cass. 7010/2017);
- Occorre tener conto anche del fatto che il processo potrebbe non essere riassunto

26

QUESTIONI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE

- Quid iuris in caso di cumulo tra istanza di distrazione e istanza di liquidazione ?
- Primo indirizzo: l'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con tale beneficio e implica anche una tacita rinuncia ad esso (Cass. sez. VI, 06/03/2018, n.5232 e Cass. 1454/1980)

27

QUESTIONI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE

- secondo indirizzo: la richiesta di distrazione delle spese non costituisce rinuncia implicita a tale beneficio dal momento che:
- esso è attribuito alla parte e il procuratore non può disporre;
- l'impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell'avvocato, e l'ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti
- quindi ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione e la istanza di distrazione si intende rinunciata
- (Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 1981, n. 530; Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 1985, n. 3079; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 17 agosto 2016, n. 4076; App. Palermo, 7 marzo 2012).

28

RIMBORSO FORFETARIO

- Solo per gli incarichi esauriti dopo l'entrata in vigore del d.m. 55/2014 e in base al criterio indicato da Cass. 30.05.2013 n.10239 («*va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima della dimidiazione*»).
- Per gli incarichi iniziati o proseguiti dopo la data suddetta: non spettava il rimborso forfetario ma le spese documentate o comprovate, eventualmente anche in via presuntiva

29

ESISTE UN VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO FORFETARIO ?

- **Art. 13, comma 10, l.247/2012 (legge di riforma dell'ordinamento forense)**
- «Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, (...) una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 (...)»
- Norma inapplicabile fino all'entrata in vigore del d.m. 55/2014 e quindi impossibilità di riconoscere il rimborso forfetario nella vigenza del d.m. 140/2012 salvo espressa pattuizione per iscritto (Cass. Pen. sez. IV, 15 gennaio 2014 n.9357)

30

ESISTE UN VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO FORFETARIO ?

- Art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 : «Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni all'avvocato è dovuta, in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso».

31

ESISTE UN VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO FORFETARIO ?

- relazione illustrativa al d.m. 55/2014: l'individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della Camera e, testualmente, «dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario».
- la precisazione da parte dell'art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire «di regola» non vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice atteso che la legge non prevede un simile vincolo.
- l'art. 82, comma 1, del d.P.R. 115/2002 impone di **tenere conto**, ai fini della liquidazione, del **valore medio** di liquidazione non solo dell'onorario (ora compenso) ma anche delle **spese spettanti al difensore** (così Trib. Verona 20 maggio 2014 e Corte di Appello di Catania 10 luglio 2014 con riguardo alla discrezionalità del giudice nello stabilire l'entità della percentuale da riconoscere al difensore

32

• **Struttura della condanna ex art. 133 d.P.R. 115/2002**

33

STRUTTURA DELLA CONDANNA EX ART. 133 D.P.R. 115/2002

- Cass. Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537 (resa con riguardo alla condanna in favore del difensore della parte civile ma ribadita, in sede civile, da Cass. 18167/2016 e Cass.21611/2017):
- l'importo oggetto di condanna deve coincidere con quello liquidato al difensore e nel dispositivo si deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato (o soccombente), quantificandolo ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, e, contestualmente, provvedere alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma;
- In questa prospettiva poteva aver senso condanna ex 91 c.p.c. all'importo come liquidato all'avvocato della parte

34

OBIEZIONI A TALE CRITERIO

- nessuna delle norme del d.P.R. prevede la corrispondenza tra somma oggetto di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e importo oggetto di liquidazione in favore del difensore del non abbiente e nemmeno che la prima debba essere dimezzata.
- la soluzione, mirando ad evitare l'arricchimento dello Stato, finirebbe per avvantaggiare la parte soccombente che vedrebbe ridotta l'entità della condanna per il solo fatto che la propria controparte è stata ammessa al patrocinio pubblico;
- La locupletazione va valutata nel suo complesso (e dovrebbe essere effettiva e non teorica n.d.r)
- Per tutti questi argomenti si veda: Cass. 11.9.2018 n. 22017

35

OBIEZIONI AL CRITERIO SEGUITO DALLA SUPREMA CORTE

- spesso è impossibile avere corrispondenza tra l'importo liquidato al difensore della parte non abbiente e quella oggetto di condanna, anche a prescindere dalla applicazione o meno della dimezzazione, giacché la liquidazione della somma dovuta dalla parte soccombente avviene sulla base di criteri in parte diversi da quelli che sovrintendono alla liquidazione del compenso spettante al difensore nei confronti del suo assistito (art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m.55/2014, per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente valore della somma attribuita mentre per la liquidazione nel rapporto avvocato cliente valore della domanda)

36

UN ESEMPIO

- Una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato agisce per ottenere il pagamento della somma di euro 60.000,00.
- All'esito del giudizio la domanda viene accolta per l'importo di euro 20.000,00. Il giudice, ai sensi dell'art.133 d.P.R. 115/2002, condanna la parte soccombente alla rifusione in favore dello Stato della somma di euro 4.835,00, calcolata facendo riferimento ai valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e senza dimidiazione.
- Al difensore della parte non abbiente viene invece liquidato un compenso di euro 6.715,00, sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal suddetto decreto per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 e con la dimidiazione.

37

STRUTTURA DELLA CONDANNA EX ART. 133 D.P.R. 115/2002

- N.B. criterio che vale anche in caso di emissione di d.i. se l'ingiungente è stato ammesso al Pss;
- Conseguente problema di quale sia il giudice competente alla liquidazione se vi è opposizione

38

DECRETO DI LIQUIDAZIONE E CONDANNA ALLE SPESE

- Il decreto di liquidazione può essere contenuto nella stessa condanna alle spese ?
- Se si condivide l'ultimo orientamento della Cassazione non ce n'è esigenza
- Si tratta di provvedimenti sottoposti a rimedi diversi
- Cfr. Cass. 7504/2011 che ha cassato sentenza che nel dispositivo conteneva anche liquidazione

39

QUID IURIS SE È SOCCOMBENTE UNA AMMINISTRAZIONE STATALE ?

- Cass. sez. II, 29/10/2012, n.18583 (ma anche Cass. 29.11.2018 n.30876): inapplicabilità art. 133 e applicazione analogica dell'art. 141 sul processo tributario perché la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (casi in cui era soccombente il ministero della Giustizia)
- Cass. sez. VI, 09/03/2018, n.5819: Si pronuncia di condanna del ministero al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, poiché le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e necessità di rispettare il principio della liquidazione delle spese
- N.B. il 133 è norma generale e la ratio del 141 è un'altra

40

ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/2002

- *La norma comporta che il difensore della parte non abbiente ha l'onere di depositare l'istanza di liquidazione prima della conclusione della fase in cui ha svolto la propria attività ?*

41

ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/2002

- **Contrasto giurisprudenziale:** Trib. Milano, sez. IX civile, 22 marzo 2016 era per la risposta affermativa mentre altri come Trib. Verona, 8 aprile 2016 e Trib. Paola 14.10.2016 erano per la negativa
- Chiarimento della Circolare ministeriale del 18 gennaio 2018 che indica la soluzione negativa
- Nei medesimi termini ora: Cass. 9 settembre 2019 n. 22448

42

ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/2002

- «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»
- Art. 71 comma 2, d.P.R. 115/2002: «la domanda di liquidazione (delle spettanze dell'ausiliario) è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data di espletamento dell'incarico».

43

ART. 83, COMMA 3 BIS, DPR 115/2002

- Perché necessità di avere una coincidenza temporale tra decisione e liquidazione ?
- Per poter emettere la condanna a favore dello Stato
- Esigenza di arrivare alla decisione conoscendo le condizioni reddituali della parte: accortezza di disporre le verifiche prima della decisione

44

TERMINE PER PRESENTARE ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DIFENSORE

- Termine di cui all'art. 2956, comma 2, c.c. (Trib. Milano 2 aprile 2015)
- Termine ordinario decennale: Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2008, n. 37539 e ora Cass. 22.5.2019 n. 13707

45

ART. 13, COMMA 1 QUATER, D.P.R. 115/2002

- *Si applica anche al processo con parte ammessa al gratuito patrocinio ?*
- Risposta negativa: Cass. 18 febbraio 2014, n. 3860; Cass. sez. lav. 2.09.2014, n. 18523 (richiamo all'art. 11 t.u.s.g.)
- Risposta affermativa: Cass. 5 aprile 2019, n. 9660

46

ART. 13, COMMA 1 QUATER, D.P.R. 115/2002

- *Si applica anche in caso di compensazione delle spese ?*
- **Giurisprudenza:** Cass., sez. III, 14 marzo 2014, n. 595.
- *E in caso di reclamo ?*
- **Giurisprudenza:** Trib. Palmi 3 marzo 2014 (risposta negativa); Tribunale Treviso 30 luglio 2015; Tribunale Milano 18 novembre 2014 (risposta positiva).

47

LE NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA (D.L.113/2018)

- Aggiunta nel t.u.s.g. dell'art. 130-*bis* (identico all'art. 106 relativo al processo penale):
- «(Nel processo civile eliminata in sede di conversione) Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere, altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

48

LE NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA

- non è stata prevista la revoca del beneficio che quindi permane, con la conseguenza che la parte ammessa resta esonerata dal pagamento delle spese (ad esempio per c.t.u. e c.t. di parte), alle quali abbia dato luogo il giudizio di impugnazione, salvo che non rientrino tra quelle menzionate nel secondo comma dell'art. 130-*bis*.

49

LE NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA

- Dubbi interpretativi
- Si applica automaticamente in caso di declaratoria di inammissibilità (cfr. Corte Cost. 16/2018 su art. 106 t.u.s.g.)
- Quid iuris in caso di parziale inammissibilità (ad esempio per solo alcuni dei motivi di impugnazione) ?
- Si applica al procedimento di reclamo ?
- Qual è il regime transitorio ?

50

REVOCA DEL PATROCINIO

- Mutamento, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito (soprattutto in sede penale: condanna per i delitti di cui all'art. 4 bis, art.76 d.P.R. 115/2002 e, secondo un orientamento di merito, condanna per reati contro il patrimonio)
- Insussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza (secondo un orientamento di merito rientrerebbe in tale ambito anche la ri-valutazione sulla manifesta infondatezza della domanda)
- In caso di mala fede o colpa grave della parte ammessa (Cass. 17461/2014);

51

REVOCA DEL PATROCINIO (LEGITTIMAZIONE ATTIVA)

- Senz'altro l'**ufficio finanziario competente**, che potrà farlo, mediante istanza indirizzata al magistrato competente, sia nel caso in cui le prospettazioni dell'istante, relative ai presupposti di ammissione al beneficio, siano risultate non veritiere (ai sensi del comma 3 dell'art.127) sia in caso di sopravvenuto mutamento delle sue condizioni di reddito (ai sensi del comma 4 della stessa norma).
- Non la Guardia di Finanza, che pure, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, può procedere *ex officio* a verificare la permanenza delle condizioni di reddito dell'istante

52

REVOCA DEL PATROCINIO (GIUDICE COMPETENTE)

- Per Cass sez. VI, 08/03/2018 n.5535 è riservato al giudice di ciascun grado del giudizio di merito, in relazione alla (sola) fase processuale svoltasi davanti a lui

53

REVOCA DEL PATROCINIO (GIUDICE COMPETENTE)

- In realtà l'art. 136, 1° c., fa riferimento a «il giudice che procede», e quindi potrà trattarsi del giudice che tratta il processo nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che possono giustificare la revoca del beneficio
- Potrà quindi trattarsi anche del **giudice di appello**, rispetto ad una ammissione avvenuta in primo grado e ovviamente rispetto a quella disposta in grado di appello (cfr. anche art. 83, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 115/2002, che attribuisce al giudice competente il potere di liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è intervenuto dopo la loro definizione)

54

REVOCA DEL PATROCINIO: QUANDO PER INIZIATIVA OFFICIOSA DEL GIUDICE ?

- in tutte le ipotesi contemplate, quindi anche in quelle di mancanza originaria delle condizioni o dei presupposti di ammissibilità dell'istanza, fissati dall'art.79, comma 1, del testo unico (ai sensi dell'art. 136, secondo comma, d.P.R. 115/2002) o sopravvenuta delle condizioni reddituali (ai sensi dell'art. 136, primo comma, d.P.R. 115/2002) ?
- **Risposta affermativa** in virtù di una interpretazione analogica della norma valida per il processo penale (art. 112, al primo comma lett. d), che prevedeva, prima della modifica introdotta dall'art. 9 bis del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005 n.168, che la revoca per la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito potesse essere richiesta solo dall'ufficio finanziario

55

REVOCA DEL PATROCINIO

- La revoca per mala fede o colpa grave è possibile in caso di compensazione delle spese processuali ?
- Direi di no perché quegli elementi soggettivi presuppongono la soccombenza (cfr. art. 96 c.p.c.)

56

RILEVANO LE RISULTANZE ISTRUTTORIE ?

- Si pensi, ad esempio, ai risultati di indagini patrimoniali effettuate nel corso di un giudizio di separazione tra coniugi o all'acquisizione di documenti o agli esiti di CTU contabili o bancarie, effettuate nell'ambito di contenziosi di vario genere, che comprovino la percezione da parte di chi sia stato ammesso al beneficio di redditi, eventualmente non dichiarati, che comportino il superamento del limite di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002

57

E UN PROVVEDIMENTO INTERINALE, UNA SENTENZA DI CONDANNA O UNA TRANSAZIONE ?

- evenienze che **non comportano** necessariamente un **arricchimento** per la parte ammessa al patrocinio, perché non è detto che la parte soccombente versi effettivamente la somma dovuta;
- inoltre esse, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del d.P.R. 115/2002, consentono allo Stato di esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa al beneficio per le spese anticipate, purché essa abbia conseguito il sestuplo delle spese anticipate, e a condizione che le spese anticipate non siano recuperabili dalla parte soccombente
- Sul punto per la risposta negativa: Cass. 11 aprile 2019 n. 10187 (con riguardo alla transazione); il principio vale anche in caso di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio (cfr. art. 134, comma 2, t.u.s.g. (contra Trib. Locri 30.9.2017))

58

E LE CONDANNE PENALI ?

- Art. 76, comma 4 *bis*, d.P.R. 115/2002, introdotto dal d.l. 23 maggio 2008 n.125 (c.d. Decreto sicurezza).
- **presunzione di abbenza** per i soggetti che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni **gravi reati commessi a scopo di lucro**, come quelli di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-*quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- **N.B. la norma fa parte delle disposizioni generali e quindi può trovare applicazione anche nel processo civile**

59

REVOCA PER LITE TEMERARIA

- Orientamento di merito (App. Torino) secondo il quale l'esame del giudice deve spingersi fino alla verifica dei presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, anche sotto il profilo della enunciazione delle ragioni di fatto e diritto che il richiedente intende spendere nel processo, di primo o secondo grado, enunciazione che è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio dall'art. 122 d.P.R. 115/2002.
- In realtà, a ben vedere, di tratta di ipotesi di lite temeraria

60

REVOCA PER LITE TEMERARIA

- Attenzione a distinguere le due valutazioni:
- Corte costituzionale ([ordinanza 17 luglio 2009 n. 220](#) «il legislatore ha previsto sia una valutazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, *ex post*, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave».

61

REVOCA PER LITE TEMERARIA

- Casi in cui è stata ravvisata la colpa grave rilevante *ex art.* 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002:
- proposizione da parte di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato di una azione di reintegrazione del possesso a distanza di molto tempo dalla legale privazione della disponibilità del bene (App. Catania, 4 marzo 2009);
- tardiva opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento (Trib. Verona, 25 ottobre 2011);
- condotta di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato che, dopo aver chiesto la concessione del termine di grazia, non abbia sanato la morosità (Trib. Padova, 13 dicembre 2006).

62

REVOCA PER LITE TEMERARIA

- [art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25](#), introdotto dal [d.l. 17 febbraio 2017, n. 13](#) (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito con modificazioni dalla [l. 13 aprile 2017, n. 46](#)
- in ipotesi di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale - che, a sua volta, abbia rigettato la domanda di protezione internazionale per inammissibilità ([art. 29](#)) o per manifesta infondatezza ([art. 32, comma 1, lettera b-bis](#)) - il giudice, «se ritiene di liquidare le competenze maturate dal difensore della parte ammessa al beneficio (e, quindi, ritiene che non sussistano i presupposti per la revoca) deve indicare nel decreto di pagamento le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate».

63

EFFETTI DELLA REVOCA

- La revoca produce l'effetto di **ripristinare retroattivamente l'obbligo** della parte assistita in giudizio di **supportare personalmente le spese della sua difesa** (Cass., civ., Sez. I, 11 novembre 2011, n.23635) e, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 115/2002, consente allo Stato di recuperare le somme che abbia versato successivamente alla pubblicazione del provvedimento di revoca.
- La decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca è definita dall'ultimo comma dell'art.136 d.P.R. 115/2002 e la Corte di cassazione ha avuto modo di precisarlo in una recente pronuncia (Cass. sez. II 3 gennaio 2013, n.65), nei seguenti termini: «(...) la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva».

64

MODALITA' REVOCA: CON LA SENTENZA O CON AUTONOMO DECRETO ?

- L'art. 136, comma 2 t.u.s.g. prevede che: «Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati,
- I due provvedimenti (sentenza e decreto) sono soggetti non solo ad **adempimenti diversi** (ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione «va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero», ovviamente nei giudizi di cui tale ufficio sia parte) ma anche a **mezzi impugnazione differenti** (la sentenza a quelli ordinari, mentre il decreto di liquidazione all'opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 15 d. lgs. 150/2011 e art. 170 d.P.R. 115/2002.

65

MODALITA' REVOCA: CON LA SENTENZA O CON AUTONOMO DECRETO ?

- Se la revoca avviene con sentenza quale rimedio ?
- secondo Cass. civ. sez. VI-2, 13 aprile 2016, n. 7191 non è l'opposizione ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e art. 15 d. lgs. 150/2011 ma l'appello avverso la decisione
- Secondo Cass. sez. VI, 08/03/2018, n.5535 il rimedio è l'opposizione

66

MODALITA' REVOCA: CON LA SENTENZA O CON AUTONOMO DECRETO ?

- Obiezioni alla prima soluzione:
- costringe la parte che si dolga del solo provvedimento di revoca ad impugnare la decisione che ha concluso il giudizio e, al contempo, le consente di disporre, rispetto a quella sola questione, di un grado di impugnazione ulteriore rispetto a quello che avrebbe a disposizione se dovesse proporre opposizione ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 150/2011, atteso che l'ordinanza che conclude quel procedimento è inappellabile.
- lo Stato non può essere parte del giudizio di impugnazione della decisione, pur essendo interessato all'esito della opposizione al provvedimento di revoca, con l'ulteriore conseguenza che le spese di quella fase resteranno a carico della parte che le ha anticipate anche se dovesse risultare vittoriosa in quel grado.

67

MODALITA' REVOCA: CON LA SENTENZA O CON AUTONOMO DECRETO ?

- Depone a favore della seconda anche il principio secondo il quale qualora con il medesimo provvedimento decisorio siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di impugnazione, i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di procedimento, fatto salvo il principio dell'apparenza (così Cass. 3028/2018 e Cass. 5535/2018)
- L'opposizione può essere sospesa in attesa del giudizio di merito se il giudice dell'opposizione non ritenesse di conformarsi a detta sentenza (così Cass. 5535/2018)

68

MODALITA' REVOCA: CON LA SENTENZA O CON AUTONOMO DECRETO ?

- L'opposizione può essere sospesa in attesa del giudizio di merito se il giudice dell'opposizione non ritenesse di conformarsi a detta sentenza (così Cass. 5535/2018)

69

MEDIAZIONE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DATI NORMATIVI APPARENTEMENTE CONTRARI)

- l'art. 74, comma 2, che fa riferimento esclusivo al "processo civile, amministrativo, contabile, tributario e affari di volontaria giurisdizione", cosicché sembrerebbe escludere tutto ciò che esula dal giudizio civile (e dalla volontaria giurisdizione);
- l'art. 75, comma 2, che indica "altre" ipotesi alle quali si applica la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, tra le quali non è ricompresa l'attività stragiudiziale;
- l'art. 122 che richiede che nell'istanza siano specificate, a pena di inammissibilità, le prove di cui si intende chiedere l'ammissione;
- l'art. 124 che prevede che l'istanza sia presentata al Consiglio dell'ordine del luogo in cui ha sede il giudice competente a decidere nel merito o il magistrato ove pende il procedimento

70

LA PROSPETTIVA DEL D. LGS. 27 MAGGIO 2005 N. 116

- Testo che ha recepito in Italia la direttiva Ue 2003/8, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, invero solo civili, attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato.
- art. 10: «Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa».
- art. 6, comma 2, che stabilisce che è possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato anche per la «consulenza legale nella fase conciliativa pre - contenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale»

71

UNA NUOVA LETTURA DELLE NORME DEL D.P.R. 115/2002

- Con le modifiche al D. lgs. 28/2010 è indubbiamente aumentata la c.d. **giurisdizionalizzazione** del procedimento di mediazione cosicché è possibile ora considerarlo a pieno titolo una "fase del processo" o anche una delle "eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse" alle quali fa riferimento l'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.

72

I RESIDUI OSTACOLI NORMATIVI
(RISPETTO ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ANTE CAUSAM SENZA ESITO CONCILIATIVO)

- art.122, che prescrive che nell'istanza di ammissione siano indicate, a pena di inammissibilità, le prove di cui si intende chiedere l'ammissione o all'art. 93, primo comma, che stabilisce che l'istanza di ammissione vada presentata all'«ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo».
- art.83, comma 2, che attribuisce la competenza a liquidare il compenso, e, corrispondentemente, quella a revocare il beneficio del patrocinio, all'«autorità giudiziaria che ha proceduto».
- difficoltà ad individuare, in mancanza di una espressa previsione normativa, l'autorità giudiziaria che debba liquidare l'importo spettante al difensore,

73

CONCLUSIONE

- Possibilità di ammettere il patrocinio a spese dello Stato per l'attività prestata nella mediazione obbligatoria che si sia svolta prima del giudizio di cui costituisca condizione di procedibilità o nella pendenza di esso (quindi anche se demandata dal giudice) , se non si sia conclusa con esito conciliativo.
- La fase di mediazione è sicuramente coperta dal provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati anche se la relativa istanza sia presentata dopo la conclusione negativa della mediazione perché gli effetti del provvedimento di ammissione retroagiscono alla fase pregiudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 2011 n.24729).

così anche Trib. Tempo Pausania 19.7.2016; Trib. Trieste 29.11.2017

74

CONCLUSIONE

- No possibilità di PSS se:
- La mediazione obbligatoria si conclude con esito conciliativo o se alla mediazione obbligatoria non segue né conciliazione né giudizio (contra Trib. Firenze 13.12.2016; Trib. Bologna 13.9.2017; in termini Trib. Roma 11.1.2018)
- In caso di mediazione volontaria
- incostituzionalità della attuale disciplina nelle prime due ipotesi ?

75

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E GRATUITO PATROCINIO
(ART. 3, COMMA 6, D.L. 132/2014)

- *Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni...*

76

UNA RIFLESSIONE CONCLUSIVA

- *«Viene segnalato con preoccupazione ... l'abuso a cui l'istituto attualmente si presta, ciò che determina non soltanto effetti sulla crescita della spesa pubblica, ma anche un ulteriore fattore d'intasamento del lavoro degli uffici giudiziari. Si denuncia, in particolare, la facilità con cui è possibile ottenere tale beneficio sulla base di mere autocertificazioni, sovente non veritiere (è risultato ammesso al beneficio una persona imputata di avere abusivamente costruito una villa con piscina, sol perché all'anagrafe tributaria risultava titolare di un reddito infimo) e, per contro, si fa rilevare come il fatto che raramente pervengono agli uffici giudiziari richieste di revoca dell'ammissione, denota la mancanza, la scarsità o la superficialità dei necessari controlli da parte delle autorità finanziarie. Si sottolinea che proprio l'affrancamento di oneri economici induce la parte ammessa al beneficio a porre in essere iniziative processuali, a volte anche stravaganti, per il perseguimento di interessi insignificanti.»*
- **Dalla relazione sullo stato della giustizia per l'anno giudiziario 2010 del Primo presidente della Corte di cassazione**

77

- *I dubbi confortano, meglio tenerseli (E.Flaiano)*
- *Meglio avere dubbi che false certezze (L.Pirandello)*

78